

Legge federale sui prodotti chimici (LPChim)
Conseguenze e necessità per l'applicazione nel Cantone Ticino

Rapporto del gruppo di lavoro ad hoc interdipartimentale

Agosto 2006

Composizione Gruppo di lavoro ad hoc interdipartimentale

**Per la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS)
Dipartimento del territorio (DT)**

Giovanni Bernasconi
Eros Crivelli
Gianni Ruchti

**Per il Laboratorio cantonale (LC)
Dipartimento sanità e socialità (DSS)**

Marco Jermini
Valeria Cavalli
Fiorenzo Valli

**Per la Sezione agricoltura (SA)
Dipartimento finanze e economia (DFE)**

Giovanni De Giorgi
Luigi Colombi
Roberto Brunetti

**LPChim: un nuovo approccio al mondo delle sostanze e dei prodotti chimici
Conseguenze e necessità per una corretta applicazione in Cantone Ticino****Riassunto**

L'applicazione della LPChim e delle sue ordinanze di applicazione affronta il settore delle sostanze chimiche e dei preparati chimici integrando gli aspetti sanitari con quelli di protezione dell'ambiente. Attraverso questo pacchetto la Svizzera si è allineata con il diritto europeo in materia, che è in continua evoluzione.

Il nuovo approccio, basato sulla liberalizzazione del mercato dei prodotti chimici, è stato sostenuto dalla Confederazione e dai Cantoni a condizione però che il livello di protezione sin qui raggiunto non venisse messo in discussione. A questo scopo il nuovo diritto adegua le prescrizioni allo stato della tecnica e amplia l'offerta conoscitiva dei pericoli.

Pilastri della nuova normativa sono la responsabilità diretta del produttore, del fornitore e dell'utilizzatore di prodotti chimici, a condizione che vi sia un'adeguata formazione, in particolare sulle sostanze più critiche, informazione e controllo.

La mancata applicazione dei disposti della LPChim comporterebbe rischi a corto/medio/lungo termine per la salute pubblica e per l'ambiente come pure una concorrenza sleale dal profilo commerciale particolarmente acuta in un Cantone di confine come il nostro.

I risultanti compiti demandati ai Cantoni sono quantitativamente molto impegnativi e potrebbero esserlo ancora di più qualora la Comunità Europea, e di riflesso la Confederazione proceda, come previsto, all'ulteriore adeguamento al diritto europeo con l'introduzione di una nuova valutazione sistematica delle sostanze e preparati chimici (REACH), abbinata a criteri di comunicazione globale dei pericoli (GHS) entro due anni circa.

Con il nuovo diritto è abrogata l'Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente derivante dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente e le autorizzazioni secondo la Legge federale sul commercio dei veleni (fornitura e acquisto) non sono più necessarie. Il nuovo approccio stravolge al 90% il diritto precedente e in pratica questo comporta per il Cantone **nuovi compiti**.

L'applicazione sistematica di tutte le ordinanze che si occupano di prodotti chimici pericolosi richiederebbe il coinvolgimento di **almeno 3,5 persone**. Si tratterebbe dunque di un aumento netto di 2,3 unità rispetto a quelle attualmente impiegate nel settore.

Il personale che dovrà occuparsi del settore dovrà disporre di approfondite conoscenze di chimica, tossicologia e ecologia applicata e possedere spiccate attitudini nel trattare temi trasversali ai vari comparti e campi di applicazione (ecologia, sanità e chimica applicata) da tradurre primariamente in attività ispettive e amministrative da un lato e capacità formative, di consulenza e informative per l'utenza e la gestione dei media dall'altro.

Fattore importante di modulazione per le attività future dei servizi cantonali preposti al settore dei prodotti chimici, risulterà ancora la pressione mediatica dovuta all'"argomento del momento" (sostanze cancerogene come amianto, sostanze ecotossiche come i PCB o prodotti chimici che hanno generato conseguenze gravi quali la contaminazione di acquedotti da solventi organici clorurati, incidenti sul lavoro).

Data la trasversalità ai vari comparti, il settore dei prodotti pericolosi dovrà essere gestito attraverso l'attivazione di un coordinamento adeguato.

Per gli aspetti di coordinamento, di ispezione, amministrativi, giuridici, di consulenza e analitici il migliore concetto operativo sarebbe dato da una **centralizzazione delle competenze**. Per altri aspetti quali la formazione e l'informazione potrebbe essere accettabile far capo a strutture di altri servizi. Anche per determinati aspetti ispettivi e per comprimere le esigenze di risorse, si ritiene indispensabile sfruttare e ottimizzare le attività di ispezioni già effettuate dai vari servizi pubblici su altre tematiche.

In generale si può affermare che il settore può essere meglio sorvegliato se il pacchetto legislativo va accorpato a un unico servizio.

Quali possibili servizi per questi nuovi compiti entrano in linea di conto il Laboratorio Cantonale e la SPAAS. Sulla base delle competenze esistenti, più orientate verso la chimica, una collocazione all'interno di quest'ultima sembra più idonea. Per un'applicazione efficace ed efficiente della LPChim riteniamo però di fondamentale importanza l'assegnazione delle risorse stabilite nel presente rapporto: senza queste ben difficilmente si potranno raggiungere gli scopi fissati dalla LPChim e i servizi coinvolti non potranno assumersi le relative responsabilità.

I costi che deriveranno dall'organizzazione del settore dei prodotti chimici saranno generati principalmente dal costo del personale e da campagne d'informazione mirate. Questi costi potranno essere recuperati, almeno in parte, con tasse amministrative relative a ispezioni, autorizzazioni e formazione/consulenza.

In ogni caso occorrerà definire le competenze e l'organizzazione attraverso un norma cantonale di applicazione della LPChim e delle relative Ordinanze.

Indice

1. Premesse.....	6
2. Un nuovo approccio	8
3. Una regolamentazione articolata	8
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)	8
Vendita dei prodotti chimici.....	9
Ordinanza sulla competenza specifica per la vendita al pubblico di prodotti particolarmente pericolosi	9
Ordinanza sulla persona di contatto	9
Ordinanza sui biocidi (Obioc)	9
Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)	10
Ordinanze sui concimi e sulla lista dei concimi (OCon e OLCon)	10
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)	10
4. Reimpostazione del settore: trasversalità tematica e necessità di coordinamento	11
5. Risorse.....	12
Modelli praticabili.....	14
Modello con servizio centralizzato	15
Modello centralizzato con ristrutturazione di determinati servizi	15
Modello con servizio sovrarregionale.....	15
Modello “status quo”	15
Altri fattori da considerare.....	15
Costi	16
Normative	16
6. Conclusione	16
Allegato 1 Confronto fra vecchia e nuova applicazione del nuovo diritto in materia di sostanze e preparati chimici	18
Allegato 2 Esempi dal quotidiano – moria di germani reali a Melide	20
Allegato 3 Esempi dal quotidiano – prodotti di pulizia con acido fluoridrico per la pulizia di facciate	21
Allegato 4 Esempi dal quotidiano – autorizzazioni, notifiche, registro di manutenzione e controllo di ritenuta di impianti refrigeranti o di climatizzazione contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili in aria.....	22
Allegato 5 Esempi dal quotidiano – richiesta mirata all'uso di sali di piombo per la stampa di tessuti secondo procedimenti della tradizione ticinese.....	23
Allegato 6 Dettaglio compiti per il Cantone	24
Ordinanza: OPChim	24
Ordinanza: OBioc	26
Ordinanza: OPF	28
Ordinanza: OCon, OLCon	30
Ordinanza: Persona di contatto per i prodotti chimici	31
Ordinanza: O sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi	32
Ordinanza: ORRPChim	33

1. Premesse

La società moderna si è resa fortemente dipendente da ogni sorta di prodotto chimico. Basta pensare alla quantità di prodotti chimici con i quali siamo confrontati giornalmente: dai detersivi, alle molteplici materie plastiche, alle vernici, ai prodotti per la pulizia, ai cosmetici, agli additivi alimentari, ai farmaci ecc.

Oggi sono commercializzate circa 100'000 diverse sostanze chimiche con le quali vengono formulati diversi milioni di prodotti chimici.

Quantitativamente nel 1980 sono state fabbricate nel mondo 100 milioni di tonnellate di sostanze chimiche, esclusi i prodotti petroliferi (combustibili, carburanti); nel 2000 erano 400 milioni e la tendenza al rialzo è continua. In Ticino, nel 2005, il consumo di prodotti chimici è stato superiore alle 200'000 tonnellate.

È inevitabile che durante il loro ciclo di vita (dalla produzione, all'utilizzazione, alla loro eliminazione) una parte di queste sostanze finiscano nell'ambiente.

Ma è solo nella seconda metà del secolo scorso che ci si è resi conto degli effetti nefasti che molti di questi prodotti chimici possono avere sulla salute e sull'ambiente.

Ancora oggi dobbiamo purtroppo constatare che, a fronte di enormi quantitativi impiegati, le conoscenze sulla tossicità di queste sostanze è generalmente molto scarsa e spesso limitata alla tossicità acuta. Solo di poche sostanze si conoscono gli effetti sulla riproduzione, la loro cancerogenità, la loro tossicità cronica, i danni genetici e le altre forme specifiche di tossicità. Dal profilo ambientale mancano poi le valutazioni sulla loro diffusione e sul loro comportamento nell'ambiente.

Questa politica miope ha portato e porta ancora oggi alla scoperta a posteriori di effetti nocivi sull'essere umano e sull'ambiente dovuta all'uso di determinati prodotti chimici. Ci troviamo dunque in una situazione di insicurezza mentre l'obiettivo sarebbe quello di prevenire gli effetti negativi attraverso la valutazione preventiva di tutti i rischi correlati con l'impiego di prodotti chimici.

Oggi si tenta di colmare queste lacune ma considerato l'altissimo numero di sostanze sul mercato è materialmente impossibile farlo in un tempo ragionevole. Mancano inoltre le risorse tecniche e finanziarie. Per questi motivi è stato necessario adottare una strategia comune che prevede di selezionare dapprima le sostanze più diffuse, quelle che rappresentano il rischio maggiore ad esempio per le acque potabili, quelle riconosciute cancerogene, quelle che per la loro struttura sono reputate più persistenti o secondo altri criteri sviluppati in funzione del paese o della comunità scientifica che si occupa di questi programmi. Per evitare di disperdere le forze, è poi stata concordata un'azione di coordinamento a livello internazionale che permetta di valutare i fattori di rischio, di metterli a disposizione di tutti e di uniformare il quadro legislativo al riguardo.

Ecco alcuni esempi di sostanze specifiche impiegate nel passato e a cui si è già messo rimedio con divieti totali o parziali di utilizzo: DDT, i PCB usati come liquidi isolanti, alcuni metalli pesanti come il mercurio il piombo e il cadmio, i freon.

Ma la ricerca scientifica porta ogni giorno alla luce nuove problematiche legate a determinate sostanze chimiche. Citiamo alcuni esempi:

- le sostanze a effetto ormonale (distruttori endocrini) che alterano il ciclo riproduttivo e/o le capacità intellettive fra cui alcuni tensioattivi di largo uso, additivi, antibiotici;
- additivi usati nelle creme solari per la protezione contro i raggi UV che si sono rivelate cancerogene;

- prodotti ignifughi (polibromati) altamente persistenti che si accumulano nei tessuti adiposi o nel latte
- cancerogenità del toluolo (toluene), un solvente di uso corrente in diluenti, pitture e molti altri prodotti di pulizia ;
- la presenza nelle acque potabili di tracce di pesticidi, di medicinali e di prodotti fitosanitari.

Le sostanze e i preparati chimici comportano pericoli per la salute e per l'ambiente, sia immediati, sia a medio e a lungo termine, che nel passato sono stati sottovalutati. È perciò necessario ampliare le conoscenze, l'informazione, la formazione sui prodotti chimici e disciplinare la materia in modo coordinato.

Il pacchetto legislativo PARCHEM è il frutto di questa politica coordinata sui prodotti chimici. Attraverso questo pacchetto la Svizzera si è allineata con il diritto europeo ed ha aggiornato il suo vetusto quadro legislativo adattandolo alle conoscenze scientifiche più recenti. Parallelamente vi è così stato un abbattimento di ostacoli tecnici di commercio per i fornitori, l'industria e l'artigianato.

I vantaggi dell'armonizzazione a cui si accennava sopra sono però accompagnati da una generale liberalizzazione del mercato. Questo approccio necessita perciò un maggior controllo in tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza. In particolare

- l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e sostanze sarà permessa solo se sono stati valutati tutti gli aspetti legati alla salute e all'impatto ambientale;
- l'acquisto, il corretto deposito, l'utilizzo e l'appropriata eliminazione di prodotti chimici necessita autodisciplina ma anche un controllo costante;
- chi produce, vende o utilizza prodotti chimici deve disporre di una formazione e di un'informazione precisa e corretta; per prodotti particolarmente pericolosi sarà necessario ottenere un'autorizzazione speciale;
- la proibizione d'uso di determinate sostanze riconosciute nocive o pericolose implica una sorveglianza del mercato.

Da questa legislazione sono toccate sia le aziende, sia i privati, sia gli enti pubblici. L'alto numero di iscritti (circa 500) al seminario che il gruppo di lavoro ha organizzato in quattro momenti distinti (17.05.06, 23.05.06, 07.06.06, 26.10.06) per informare sul nuovo pacchetto legislativo, comprova il grande interesse per questa nuovo approccio alla problematica dei prodotti chimici.

Oltre agli aspetti di protezione della salute e dell'ambiente, durante il seminario sono scaturite anche preoccupazioni di tipo commerciale con l'esigenza di un controllo del mercato al fine di assicurare un'equità di trattamento. Chi dovrà investire per l'omologazione di vecchi e nuovi prodotti chiede che anche per i concorrenti (inclusi i fornitori d'oltre frontiera) debba essere garantito il rispetto dei disposti legislativi ed in particolare un controllo della conformità dei prodotti in termini di composizione, di schede dei dati di sicurezza, di documentazione ecc.

2. Un nuovo approccio

Il nuovo diritto sui prodotti chimici **integra gli aspetti sanitari con quelli di protezione ambientale** per gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Esso vuole garantire lo stesso livello di protezione rispetto a quello sinora acquisito e per questo adegua le prescrizioni allo stato della tecnica (vedi p.e. prodotti refrigeranti e impianti di raffreddamento e climatizzazione o i sistemi di sicurezza e qualità richiesti alle aziende) e amplia l'offerta conoscitiva dei pericoli (dal concetto di "velenoso" si passa a uno di "pericoloso"). Su questo ultimo aspetto, di particolare importanza risultano essere le nuove forme di comunicazione dei pericoli e delle misure di protezione basate su etichette, schede di dati di sicurezza, formazione degli addetti ai lavori per le situazioni più critiche, consulenza e informazione all'utenza.

Con il nuovo diritto è abrogata l'Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente derivante dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente e le autorizzazioni secondo la Legge federale sul commercio dei veleni (fornitura e acquisto) non sono più necessarie.

Il nuovo approccio stravolge al 90% il diritto precedente e in pratica questo comporta per il Cantone **nuovi compiti**, pur restando mantenuto da parte degli utilizzatori di sostanze e preparati chimici il dovere di diligenza e la garanzia di apporto moderato all'ambiente.

La liberalizzazione del mercato con la responsabilizzazione dei fornitori di prodotti chimici comporta automaticamente un maggior onere di controllo del mercato sia per ragioni di sicurezza e di protezione ambientale, sia per questioni commerciali.

Nell'allegato 1 viene ripreso in forma di tabella il nuovo e vecchio diritto (in forma cromatica la distribuzione esecutiva all'interno dell'amministrazione).

3. Una regolamentazione articolata

La nuova regolamentazione è indirizzata innanzitutto al settore pubblico, a quello privato e a quello professionale.

Di seguito sono riportati i capisaldi previsti nelle diverse ordinanze di applicazione

- del Consiglio federale,
- del DATEC e
- dell'DFI

con il citato **carattere d'integralità**.

Per gli innumerevoli rimandi anche a normative e direttive della Comunità Europea, per i servizi tecnici cantonali che si dovranno occupare della loro applicazione e per l'utenza si dovrà prevedere inizialmente un processo di entrata in materia e di contestualizzazione relativamente lungo. Una materia molto complessa che deve essere assimilata per poi essere applicata con la dovuta ponderazione. Inoltre le frequenti modifiche del diritto europeo comporteranno altrettanto frequenti modifiche legislative con conseguenti consultazioni da evadere.

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)

I servizi cantonali sono tenuti a monitorare il mercato per quanto concerne la registrazione e le omologazioni dei prodotti chimici effettuata dai produttori/fornitori (metodo non ancora completamente assimilato dai diretti interessati). Gli aspetti principali vertono sulla classificazione e sulla caratterizzazione delle sostanze e dei preparati attraverso un nuovo linguaggio su aspetti e nuove simbologie di pericolo estesi a misure di sicurezza e di protezione ambientale.

In pratica si prevede una nuova informazione dell'utilizzatore, il quale dovrà a sua volta mettere a disposizione uno spirito tecnico-scientifico minimo indispensabile.

Le procedure sono diverse rispetto a quelle in vigore con il diritto antecedente e per questo sono previsti dei tempi di transizione congrui per procedere all'adattamento richiesto. A ciò vanno aggiunte nuove competenze federali e cantonali che interagiscono attraverso portali informatici.

Nell'OPChim confluisce il dovere di diligenza e apporto moderato all'ambiente, precedentemente vincolato nell'Osost.

Vendita dei prodotti chimici

Per la fornitura di prodotti chimici pericolosi al pubblico è richiesta una **competenza specifica** articolata in conoscenze di base del prodotto come pure delle misure di protezione personale e degli aspetti ambientali quali la pericolosità per specifici comparti e le norme per lo smaltimento dei rifiuti. In pratica il fornitore è tenuto a garantire un flusso di informazione corretto e completo, nella lingua appropriata, tramite schede di dati di sicurezza da applicare a condizioni locali (specificità regionali quali ad esempio lo smaltimento dei rifiuti).

Nell'ambito della competenza specifica il fornitore dei prodotti chimici dovrà essere in grado di segnalare anche i divieti e le restrizioni previsti dalla nuova norma.

L'esperienza sin qui acquisita mostra nel campo di applicazione dell'OPChim una situazione che troppo sovente banalizza i pericoli (schede di dati di sicurezza incomplete e fuorvianti "pur di vendere"). Come conseguenza è necessaria un intervento cantonale e intercantonale tramite collaborazioni e campagne mirate al fine di contenere entro valori di accettabilità i rischi derivanti dall'impiego non sufficientemente responsabilizzato dei prodotti chimici.

Ordinanza sulla competenza specifica per la vendita al pubblico di prodotti particolarmente pericolosi

Per la vendita al pubblico di prodotti particolarmente pericolosi, il nuovo dispositivo esige che il venditore acquisisca attraverso corsi e sessioni di esami ad hoc la competenza specifica sopramenzionata (organizzazione da parte della Confederazione). Interessati da questa ordinanza sono i prodotti T⁺, T, E, N, C e altri caratterizzati da frasi R e S specifiche.

Ordinanza sulla persona di contatto

Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione ha stabilito che per le attività per le quali è previsto l'impiego di prodotti pericolosi, vi sia una persona di contatto che faccia da tramite tra l'autorità Cantonale e l'azienda stessa. In questo modo sono meglio ancorate le responsabilità degli utilizzatori in azienda. Per le situazioni più critiche le persone di contatto sono da annunciare volontariamente, mentre per gli altri casi questo avverrà su richiesta dell'autorità cantonale.

Ordinanza sui biocidi (Obioc)

Per loro natura i biocidi sono composti particolarmente pericolosi; da qui l'esigenza di una nuova ordinanza federale basata sul diritto europeo che ne disciplini la messa in commercio e l'utilizzo.

Per tutti i biocidi vige un obbligo di omologazione dei prodotti basata su severi test di tossicità e di ecotossicità.

Per l'esecutore l'onere maggiore consiste nel controllo del mercato e dell'utilizzo tenendo presenti le disposizioni nazionali e quelle europee che disciplinano sia i vecchi sia i nuovi principi attivi. In pratica si dovrà operare sulle conoscenze sin qui acquisite applicando periodi di transizione per permettere una nuova caratterizzazione e ridefinizione dei pericoli in base a nuovi indicatori, quantitativi commerciati e forniti, come pure misure di protezione particolarmente severe per i prodotti più pericolosi.

Nel diritto federale ora i biocidi sono differenziati dai prodotti fitosanitari.

Un'altra interfaccia da non dimenticare è poi quella con il settore dei cosmetici contenenti biocidi.

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

Valgono in pratica le stesse considerazioni riportate per l'Ordinanza sui biocidi. L'unica differenza sostanziale sta in una diversa procedura di omologazione dei prodotti, attenta ad aspetti specifici d'impiego quali ad esempio i periodi di attesa fra il trattamento fitosanitario e la raccolta dei prodotti. Anche la comunicazione all'utenza attraverso le etichette risulta non identica con quella degli altri prodotti chimici.

Ordinanze sui concimi e sul libro dei concimi (OCon e OLCon)

Le due Ordinanze completano l'OPF. Anche i concimi devono essere designati e caratterizzati in base alla composizione e indicazione dei tenori (OGM compresi).

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Quest'ordinanza riprende il *bulk* della precedente ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente, ampliandolo con disposizioni europee alcune delle quali sono state adattate alle esigenze svizzere. Anche altre prescrizioni di diritto internazionali, sottoscritte in Convenzioni dalla Svizzera (Kyoto, Montreal, POP ecc.), sono state conglobate in quest'ordinanza.

I punti salienti interessano sostanze e prodotti specifici, critici per la salute delle persone e per l'ambiente: l'amianto, le sostanze persistenti, i CMR, i prodotti fitosanitari, le masse di prodotti di uso corrente quali i prodotti di pulizia ecc..

Il tutto viene disciplinato attraverso i divieti dei prodotti estremamente critici, le restrizioni di composizione e d'impiego per quelli critici come pure le regole d'impiego, p.e. con operazioni di manutenzione mirate intese a contenere o evitare le indesiderate dispersioni ambientali.

Le esigenze espresse nell'ORRPChim sono molto diversificate e prevedono un'intensità di controllo ed eccezioni molto differenziate con un'esigenza d'attività per i servizi cantonali che spaziano dall'ispezione a un monitoraggio ambientale, dall'amministrazione alla formazione/informazione.

Come strumenti operativi per il contenimento dei carichi sopra menzionati, l'ORRPChim prevede inoltre la promozione di nuove competenze professionali tramite autorizzazioni speciali per chi utilizza a titolo professionale prodotti pericolosi quali i fitosanitari, i conservanti del legno, i prodotti refrigeranti, quelli per la disinfezione delle acque di una piscina, la disinfezione/disinfestazione con o senza fumiganti.

Il nuovo ordinamento legislativo intende inoltre promuovere queste competenze professionali già nell'ambito del curriculum di formazione professionale. È ipotizzabile che per questo impegno il Cantone Ticino dovrà sostenere la Confederazione per dare anche agli italofoeni un'adequata offerta di formazione.

Un ulteriore aspetto è legato alle competenze del Cantone circa il rilascio delle autorizzazioni d'impiego di prodotti pericolosi quali i rodenticidi o quelli spruzzati dall'aria sulla scorta di una valutazione dei carichi ambientali prodotti.

Con la LPChim e le ordinanze di applicazione derivate, la Confederazione ha voluto dotarsi di nuove basi legali fondate su un approccio significativamente diverso rispetto a quello precedente. Vi è quindi la necessità dell'abrogazione del vecchio diritto cantonale e di attivarne uno nuovo che permetta da subito un'operatività dell'amministrazione per la gestione delle necessità più impellenti dell'utenza.

4. Reimpostazione del settore: trasversalità tematica e necessità di coordinamento

Risulta evidente l'impossibilità di tenere sotto controllo l'impiego di tutti prodotti chimici pericolosi presenti sul mercato che possono avere effetti trasversali su tutti i comparti ambientali e sanitari.

Dovranno quindi essere stabilite delle priorità che si baseranno su una filosofia di prevenzione e protezione secondo regole che scaturiscono dai disposti legislativi della Confederazione.

Tra gli strumenti operativi ausiliari che in futuro entreranno in linea di conto per l'applicazione della LPChim e delle sue ordinanze di applicazione come pure per fissare delle priorità si possono citare:

- **i bilanci di massa** basati su sistemi di riferimento predefiniti, con conseguenti ecobilanci e *Life cycle assessment LCA*. In questo modo si possono commisurare gli effetti a lungo termine e determinare la compatibilità dei prodotti con una politica di sviluppo sostenibile;
- **il monitoraggio ambientale e sanitario** che spesso permette l'adozione di provvedimenti immediati alla fonte. Al riguardo esistono già agganci ad attività in corso presso singoli servizi dell'amministrazione o nuovi studi su tematiche specifiche (p.e. sostanze a effetto endocrino).

Da questi strumenti ci si aspetta una migliore individuazione delle problematiche tali da permettere una rapida introduzione dei correttivi alla fonte per il contenimento delle conseguenze.

Nel settore delle sostanze e dei prodotti chimici, un problema esecutivo specifico per il Ticino può essere dato dalla fornitura di prodotti provenienti dall'estero che spesso non ottempera né le disposizioni UE né quelle svizzere. Un rispetto parziale e mancante della nuova normativa favorisce l'insorgere di meccanismi di mercato che, già ora in determinati settori vanno a discapito degli operatori ticinesi.

Negli allegati 2-5 sono illustrate quattro situazioni tipo che descrivono alcuni compiti demandati ai Cantoni per l'applicazione della LPChim.

Il primo caso (allegato 2), riferito a una moria di germani reali a Melide in seguito all'utilizzo non professionale di un molluschicida a bordo lago, illustra le principali attività di controllo inerenti all'applicazione degli strumenti esecutivi previsti dalla LPChim e dalle sue ordinanze di applicazione: le responsabilità del produttore e del fornitore, quelle dell'utilizzatore rispettivamente quelle di monitoraggio e amministrative dei servizi tecnici cantonali.

Nel caso specifico parecchie di queste attività ed esigenze di controllo sono mancate. Il caso ha comportato conseguenze ambientali ma avrebbe potuto provocare danni più gravi se dei bambini, ad esempio giocando, fossero stati esposti e avessero assorbito queste sostanze.

Il secondo caso (allegato 3) considera l'impiego di un prodotto a base di acido fluoridrico, sostanza estremamente tossica per la salute di chi ne viene a contatto. Il prodotto viene spesso utilizzato a sistema aperto con conseguenze importanti anche per l'ambiente.

Nel terzo caso (allegato 4) è ripresa una situazione inerente all'applicazione del protocollo di Montreal ai prodotti refrigeranti. Per questi impianti (refrigerazione e climatizzazione), l'impiego dei freon (CFC, HCFC, HFC) rimane la maggior parte delle volte insostituibile. Queste sostanze impoveriscono l'ozono stratosferico e/o sono a effetto serra.

In questo caso gli impianti devono essere concepiti a ciclo chiuso: quelli nuovi soggiacciono ad autorizzazione, quelli vecchi a notifica e per tutti è richiesta una manutenzione e un controllo di ritenuta periodici. A lato pratico vi sono centinaia di impianti d'autorizzare all'anno, migliaia da notificare e da controllare ogni anno con delega al settore privato (il Cantone esegue il controllo dei controlli). Le risorse dei servizi tecnici, necessarie per la cura di questo settore dovranno prevedere un impegno di alcune settimane all'anno.

Nel quarto caso è stata richiesta l'autorizzazione per l'acquisto di sali di piombo per stampare tessuti secondo un antico metodo in uso nel Cantone Ticino nel XVII secolo. Il riconoscimento attuale che i sali di piombo sono classificati tossici per la riproduzione e per il feto ha portato a un preavviso negativo da parte dei servizi cantonali e la riproduzione storica non ha così potuto avere luogo.

5. Risorse

Nell'allegato 6 è riportato per singola ordinanza di applicazione una quantificazione dei compiti per il Cantone.

Al di là delle incertezze dovute in parte anche agli strumenti esecutivi non ancora completamente formulati e dettagliati da parte della Confederazione, l'applicazione sistematica di tutte le ordinanze che si occupano di prodotti chimici pericolosi richiederebbe il coinvolgimento di **almeno 3,5 persone**. Dunque un aumento netto di 2,3 unità rispetto a quelle attualmente impiegate nel settore. Si tratta di un numero di personale minimo, in linea con quanto previsto da altri Cantoni, che sfruttando la situazione geografica favorevole hanno potuto ottimizzare le risorse estendendo intercantionalmente il territorio di controllo.

Il personale che dovrà occuparsi del settore dovrà disporre di approfondite conoscenze di chimica, tossicologia e ecologia applicata e possedere spiccate attitudini nel trattare temi trasversali ai vari comparti e campi di applicazione (ecologia, sanità e chimica applicata) da tradurre primariamente in attività ispettive e amministrative. Dovranno poi essere garantite capacità formative, di consulenza e informative per l'utenza e la gestione dei media.

Data la trasversalità ai vari comparti, il settore dei prodotti pericolosi dovrà essere gestito con priorità a difesa degli interessi della popolazione e del territorio cantonale. Occorrerà quindi attivare un sistema di coordinamento adeguato.

Fattore importante di modulazione per le attività future dei servizi cantonali preposti al settore dei prodotti chimici, risulterà ancora la pressione mediatica dovuta all'argomento del momento" (sostanze cancerogene come amianto, sostanze ecotossiche come i PCB o prodotti chimici che hanno generato conseguenze gravi quali la contaminazione di acquedotti da solventi organici clorurati).

La tabella I riassume le unità necessarie all'esecuzione sistematica dell'intero pacchetto legislativo sui prodotti chimici ordinate per genere di attività.

I valori riportati non hanno pretesa di precisione mancando di fatto su molti argomenti gli strumenti operativi sviluppati dalla Confederazione rispettivamente non conoscendo appieno la situazione territoriale.

Tab. I Applicazione sistematica della legislazione sui prodotti chimici

Ordinanza	Unità/anno u/a				
	Coordinamento	Ispezione	Amministrazione	Analitica (prelievo e gestione risultati)	Consulenza Formazione Informazione
OPChim (1 u/a)	0.10	0.50	0.15	0.05	0.20
OBioc (0.5 u/a)	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15
OPF (0.2 u/a)	0.01	0.03	0.03	0.01	0.12
OCon, OLCon (0.1 u/a)	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
OPC (0.1 u/a)	0.02	0.02	0.06		
O Comp. Specifica (0.1 u/a)	0.03	0.05	0.02		
ORRPChim (1.5 u/a)	0.15	0.45	0.35	0.05	0.50
Totale parziale	0.37	1,23	0.73	0.17	1.00
Totale	3.5 unità				

Accanto all'esigenza di un forte ed efficace coordinamento interno del settore si evidenzia l'indispensabile necessità della presenza ispettiva sul territorio come pure di una disponibilità consultiva e di sensibilizzazione a favore dell'utenza.

La tabella II mostra com'è gestito attualmente il settore dei prodotti chimici al fine di potere in seguito proporre modelli che possano eventualmente tenere conto delle condizioni quadro presenti nel contesto dell'attuale amministrazione.

I servizi interessati sono essenzialmente tre: la Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo, il Laboratorio Cantonale e la Sezione dell'agricoltura abbinata al servizio fitosanitario cantonale. Dal profilo formativo e postformativo vi sono inoltre anche agganci al DECS (attività già in fase di promozione).

Tab II Gestione attuale del settore dei prodotti chimici

Servizio	Unità	Applicazione	Tipo di attività	Adattamento richiesto
Ambiente (SPAAS/UISPS)	0.4 (ripartite su più persone)	LPAmb, Osost Sfociate in ⇒ ORRPChim, (OBioc, OPChim)	Ispezione da situazioni contingenti, amministrazione, analitica, informazione e consulenza	Approccio e profili vecchia e nuova legislazione in parte simili, necessità di coordinamento
Sanità (LC)	0.8	LV, OV Sfociate in ⇒ OPChim, (ORRPChim, OPC, OSC)	Ispezione da situazioni contingenti, amministrazione, analitica, informazione e consulenza	Approccio e profili vecchia e nuova legislazione diversi, necessità di conversione
Agricoltura	-	-	Consulenza, mirata principalmente ad aspetti agricoli; sostanze di riflesso	Nuovo approccio e consulenza da ampliare

Le attività delle 1.2 unità (LC e SPAAS/UISPS, senza la consulenza indiretta del servizio fitosanitario e della sezione dell'agricoltura) sono approssimativamente suddivise come segue:

- 0.05 di coordinamento (minimo, piuttosto verso Confederazione)
- 0.05 analitiche (campagne intercantionali)
- 0.05 di formazione con astrazione del tempo una volta necessario per lo svolgimento di corsi e sessioni d'esami per l'ottenimento delle autorizzazioni all'acquisto e alla fornitura dei veleni)
- 0.05 di informazione (mirata all'argomento del momento: p.e. amianto)
- 0.65 ispettive
- 0.35 amministrative

Modelli praticabili

I Cantoni hanno sostenuto l'introduzione del nuovo pacchetto legislativo. Hanno comunque segnalato il maggior onere che deriva dall'applicazione di queste disposizioni. Da sottolineare inoltre la complessità del dispositivo e le difficoltà di assicurare un'applicazione sistematica dello stesso.

Accettato il principio che il futuro approccio da dare al settore dei prodotti chimici è fondamentalmente diverso rispetto a quello vigente, le risorse attualmente a disposizione devono essere reintegrate e riordinate con il nuovo approccio.

In prospettiva, per gli aspetti di coordinamento, ispezione, amministrativi, giuridici, di consulenza e analitici, il modello più favorevole risulta essere una **centralizzazione delle competenze**. Per altri aspetti quali la formazione e l'informazione potrebbe essere accettabile far capo a strutture di altri servizi.

Un paragone con Cantoni d'Oltralpe evidenzia la validità della soluzione proposta.

Modello con servizio centralizzato

In generale si concorda sul fatto che il settore può essere meglio sorvegliato se il pacchetto legislativo va accorpato a un unico servizio. Dato che è stata promossa una chiara integrazione degli aspetti sanitari e di quelli ambientali nei diversi testi di legge, sembra logico che anche nell'esecuzione venga privilegiato un modello centralizzato.. Questa soluzione è stata adottata da alcuni Cantoni (ad esempio Neuchâtel e Zugo) dove l'esecuzione delle nuove normative è stata accorpata alla protezione dell'ambiente o a quella della salute.

Questo modello favorirebbe l'istituzione di un solo organo esecutivo (senza l'attuale frammentazione DSS, DT, DFE e DECS), con competenze decisionali chiare e definite, possibilmente assistito da altri servizi che già operano sul terreno per altri argomenti.

Modello centralizzato con ristrutturazione di determinati servizi

Alcuni Cantoni , per poter adottare un sistema centralizzato, hanno ristrutturato i loro servizi affidando il compito di applicare la nuova normativa ad unità abbinate a temi specifici (Argovia e Berna ad esempio hanno abbinato prodotti chimici a incidenti rilevanti e biotecnologia).

Modello con servizio sovrarregionale

Alcuni Cantoni romandi hanno identificato uguali necessità di risorse rispetto a quelle descritte nel presente rapporto per lo svolgimento del compito legislativo affidato. Sfruttando la contiguità e l'unità linguistica, essi hanno esteso la competenza del servizio designato a più Cantoni. Una soluzione difficilmente conciliabile in Ticino a causa del contesto geografico e delle esigenze linguistiche del nostro Cantone.

Modello “statu quo”

Oltre a queste soluzioni, una quarta via percorribile potrebbe essere quella di mantenere uno statu quo coinvolgendo, accanto ai servizi sopra menzionati, anche il DECS per quanto attiene la formazione delle professioni (la LPChim entra come parte integrante anche nelle Ordinanze di formazione professionale per molte professioni).

Questo modello ha lo svantaggio di separare le competenze e non garantisce la continuità e l'applicabilità lineare dei rimedi giuridici previsti (basata su interessi settoriali). A lato pratico l'impegno in termini di risorse umane dovrebbe aumentare per ovviare alla dispersione implicita nella separazione dei compiti.

Come per i modelli sopramenzionati anche per questo esiste la possibilità di usufruire di servizi ispettivi multidisciplinari esistenti (previa formazione degli ispettori), e di ottimizzare il programma di formazione tramite *outsourcing*, (ad esempio con il coinvolgimento diretto di scuole cantonali quali ad esempio l'Istituto Agrario di Mezzana).

Altri fattori da considerare

a) analitica

Un fattore che potrà incidere seppur limitatamente nella definizione delle risorse è la necessità o no di un supporto analitico in Ticino. Si tratta di un compito basato su una logistica sufficientemente attrezzata (laboratorio accreditato con attrezzature ad hoc) e sullo sviluppo di metodologie analitiche e di condizionamento dei campioni riconosciute. Oggi questo lavoro viene essenzialmente svolto in laboratori chimici cantonali d'Oltralpe, la disponibilità dei quali non necessariamente potrà essere garantita anche in futuro. Per tutte le varianti sopra discusse, tutte le analisi in laboratorio sono quindi da prevedere in *outsourcing*.

b) perseguimento penale dei reati

Un ulteriore aspetto da considerare è legato ai compiti derivanti dall'assegnazione ai Cantoni del perseguimento penale dei reati relativi alla LPChim (art 52).

Costi

I costi che deriveranno dall'organizzazione del settore dei prodotti chimici saranno generati principalmente dal costo del personale ed eventualmente, da campagne d'informazione mirate. Questi costi potranno essere recuperati in forma ridotta con tasse amministrative relative a ispezioni, autorizzazioni, formazione o consulenza.

Normative

In ogni caso occorrerà definire le competenze e l'organizzazione attraverso una norma cantonale di applicazione della LPChim e delle relative Ordinanze. La forma giuridica potrebbe essere quella del decreto legislativo.

6. Conclusione

L'applicazione della LPChim e delle sue Ordinanze di applicazione stravolge di fatto l'attuale approccio dato al settore dei prodotti chimici.

La nuova legislazione a carattere integrale permette una migliore correlazione con quanto viene già oggi applicato nell'ambito della prevenzione sanitaria e ambientale ma esplica il suo effetto anche dal lato commerciale. L'allineamento con il diritto europeo implica un approccio extra-nazionale e la necessità di frequenti adattamenti dettati dalle modifiche di tale diritto.

Il nuovo approccio, basato sulla liberalizzazione del mercato dei prodotti chimici, è senz'altro sostenibile ma a condizione che il livello di protezione sin qui raggiunto non sia messo in discussione.

La responsabilità diretta del produttore, del fornitore e dell'utilizzatore deve essere accompagnata da un'adeguata formazione, informazione e controllo. La mancata applicazione dei disposti della LPChim comporterebbe rischi per la tutela della salute pubblica, ambientali e, commercialmente, di concorrenza sleale. A corto termine si pensi ad esempio alle conseguenze per la salute delle persone dovute a intossicazioni, ustioni, ecc e per l'ambiente in seguito a inquinamento di sistemi tamponi quali i laghi, l'atmosfera. A medio e lungo termine le conseguenze dovute alla diffusione incontrollata di sostanze particolarmente pericolose con effetti cancerogeni, mutageni, sul sistema ormonale, sul sistema riproduttivo, sul patrimonio genetico, sull'equilibrio ecologico ecc. potrebbero essere ancora più gravi.

I risultanti compiti demandati ai Cantoni sono quantitativamente particolarmente impegnativi.

La Comunità Europea intende introdurre entro un paio di anni una nuova valutazione sistematica delle sostanze e preparati chimici (REACH), abbinata a criteri di comunicazione globale dei pericoli (GHS). Dato il processo di armonizzazione in atto del diritto svizzero con quello europeo, riteniamo che per il settore delle sostanze e dei preparati chimici sia ipotizzabile un ulteriore adeguamento del diritto. La nuova situazione complicherà ulteriormente l'approccio alla tematica ma non sovverterà gli strumenti operativi discussi in questo rapporto.

Per far fronte a questa nuova sfida si propone la centralizzazione delle competenze e delle risorse in un unico servizio a livello cantonale.

Quali possibili servizi per questi nuovi compiti entrano in linea di conto il Laboratorio Cantonale e la SPAAS. Sulla base delle strutture esistenti, più orientate verso la chimica, sembra più idonea una collocazione dei compiti e delle competenze all'interno di quest'ultima. Per un'applicazione efficace ed efficiente della LPChim riteniamo però di fondamentale importanza l'assegnazione delle risorse stabilite nel presente rapporto: senza queste ben difficilmente si potranno raggiungere gli scopi fissati dalla LPChim ed i servizi coinvolti non potranno assumersi le relative responsabilità.

Allegato 1 Confronto fra vecchia e nuova applicazione del nuovo diritto in materia di sostanze e preparati chimici

VECCHIO	NUOVO
Legge veleni (LC) Ordinanza sui veleni Ordinanza sul divieto di sostanze tossiche	Legge sui prodotti chimici Ordinanza sui prodotti chimici Ordinanza sui biocidi Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici Ordinanza sui prodotti fitosanitari Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
Legge protezione dell'ambiente (SPAAS) Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente	

L'applicazione della legge veleni era curata dal laboratorio cantonale (0,8 persone) mentre l'Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente era curata dalla Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo (0,4 persone)

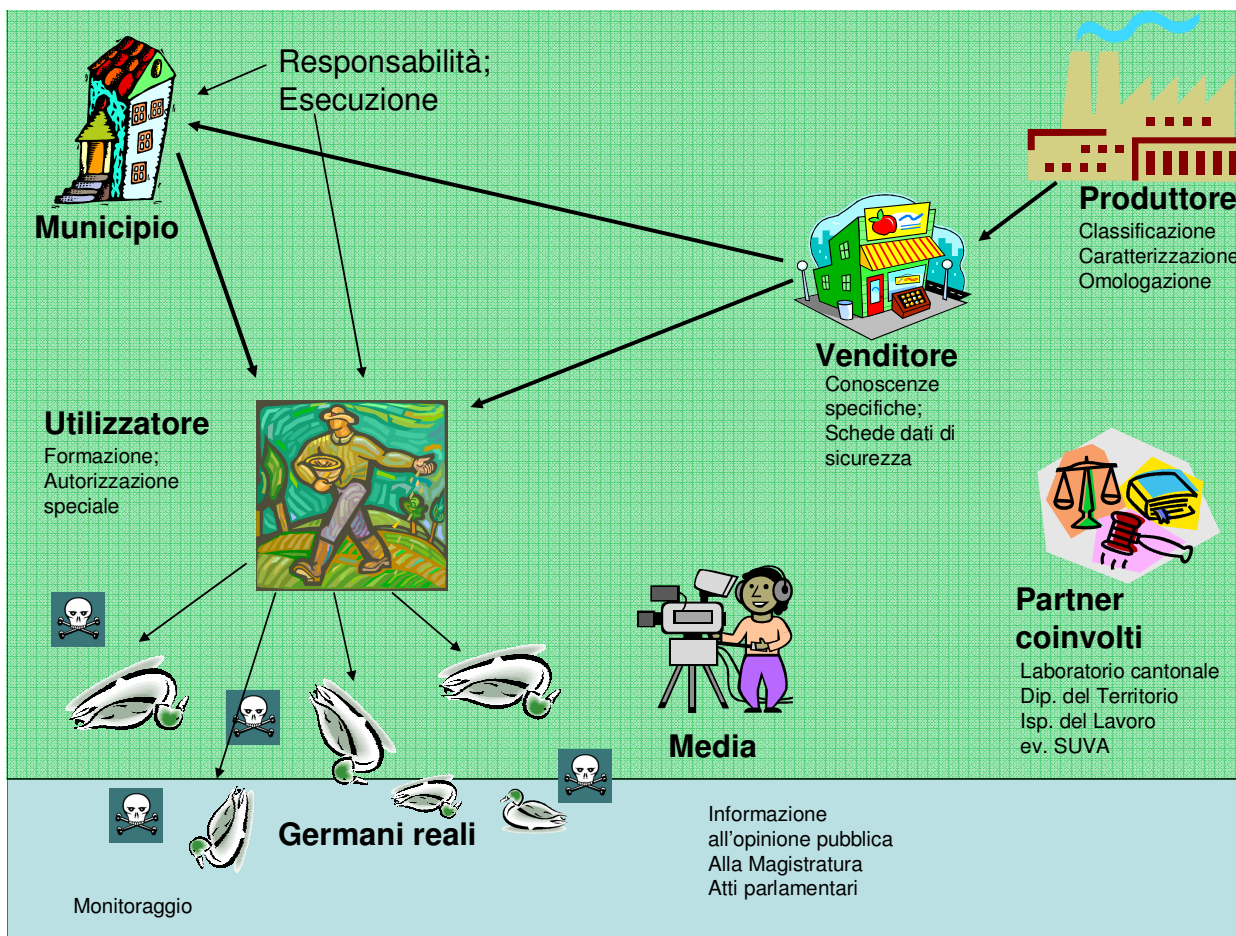
ORDINANZE DIPARTIMENTALI

VECCHIO	NUOVO
Impiego di prodotti per la protezione del legno (segretariato privato) Impiego di prodotti fitosanitari (Mezzana) Impiego di prodotti refrigeranti (ATF)	Impiego di prodotti per la protezione del legno Impiego di fitosanitari nell'agricoltura, orticoltura e nel giardinaggio Impiego di fitosanitari in settori particolari Impiego di fitosanitari nell'economia forestale Impiego di prodotti refrigeranti Lotta antiparassitaria in genere Disinfezione piscine collettive Lotta antiparassitaria con fumiganti Competenza specifica Persona di contatto

Per le autorizzazioni speciali ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (circa 800 in Ticino) i corsi e le sessioni di esame sono stati tenuti per i prodotti per la protezione del legno da un segretariato privato, per l'impiego di prodotti fitosanitari (giardinaggio, agricoltura, orticoltura e settori privati) dall'Istituto agrario di Mezzana, per i prodotti refrigeranti dall'Associazione Tecnica del Freddo. Con il vecchio diritto le autorizzazioni venivano rilasciate dal Cantone di residenza, con il nuovo diritto le autorizzazioni saranno direttamente rilasciate dai partner che organizzano i corsi e le sessioni di esame.

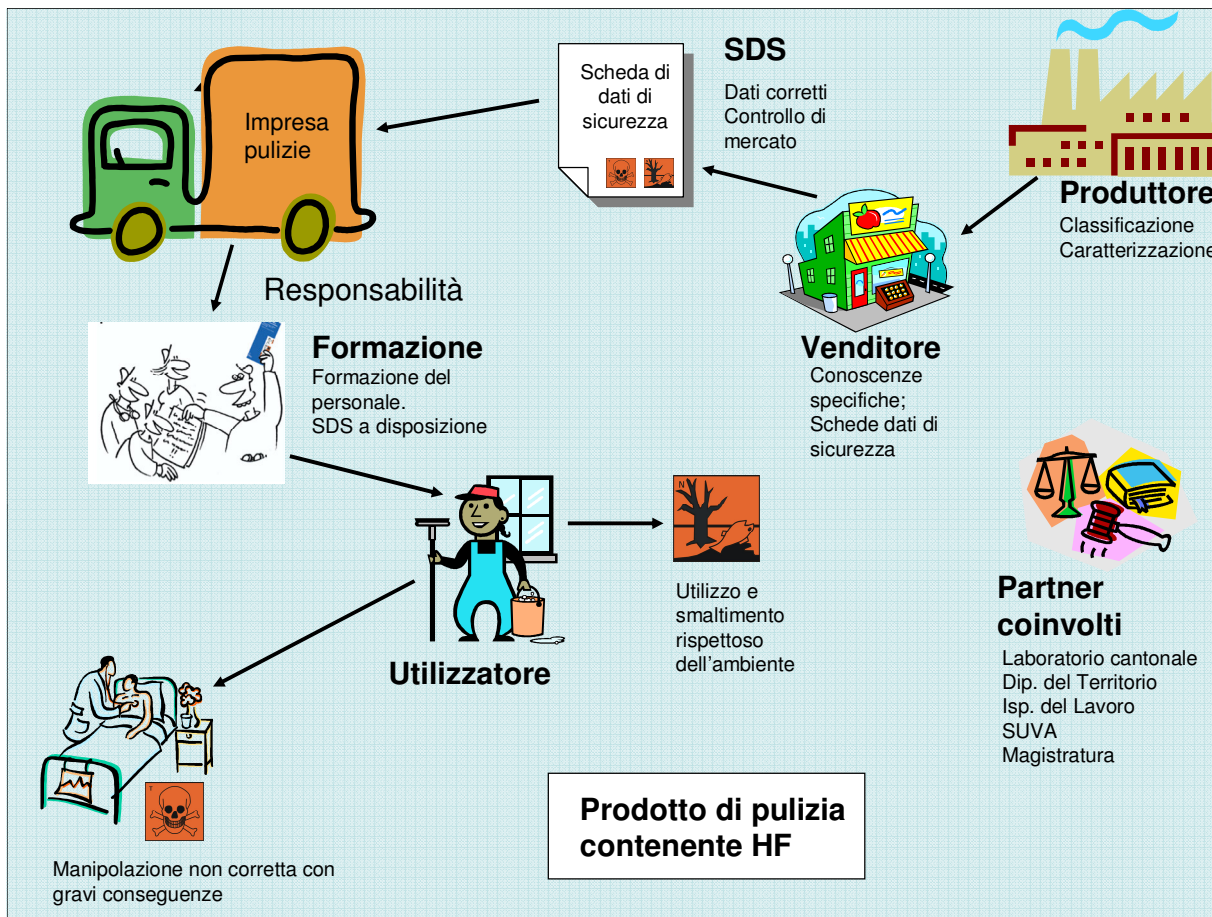
Le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della legge sul commercio dei veleni erano curate da una Commissione Regionale Veleni in stretta collaborazione con l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica. Con il nuovo diritto queste autorizzazioni non sono più necessarie.

Allegato 2 Esempi dal quotidiano – moria di germani reali a Melide



Gli interventi dei servizi cantonali sono avvenuti in seguito all'insorgere di danni ambientali. Sulla scorta delle constatazioni sono state verificate tutte le condizioni richieste dalla Legge sui prodotti chimici ai singoli passi e momenti della vita del prodotto.

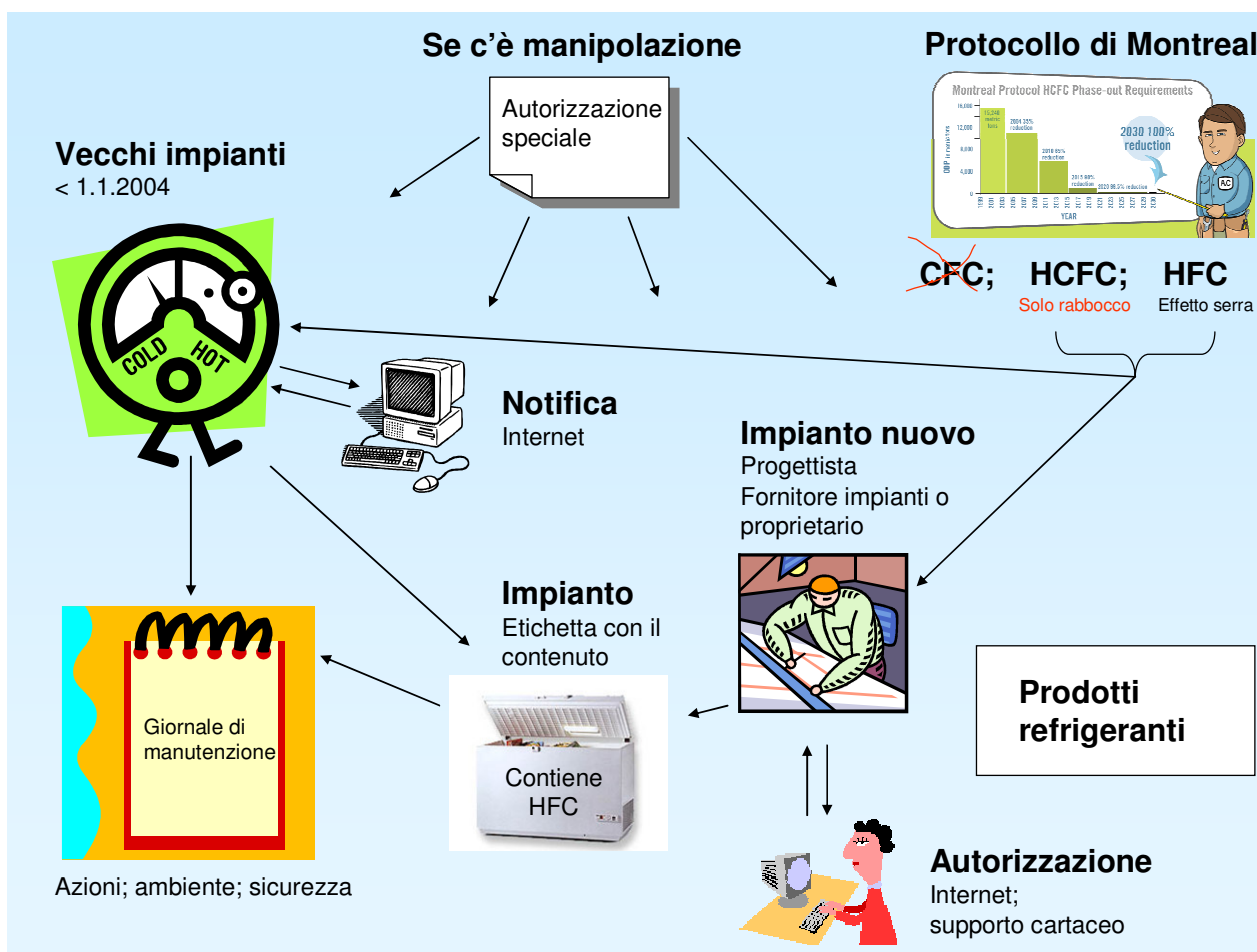
Allegato 3 Esempi dal quotidiano – prodotti di pulizia con acido fluoridrico per la pulizia di facciate



Ai servizi cantonali è stata richiesta l'opinione circa l'uso di prodotti chimici particolarmente aggressivi per il lavaggio/decapaggio di facciate di edifici.

La richiesta ha permesso di chiarire tutti i passi legati all'applicazione della LPChim e delle sue ordinanze di applicazione evitando così potenziali intossicazioni e inquinamenti ambientali. Nel caso specifico è stato possibile indirizzare il lavoro dell'utente verso un impiego di prodotti di pulizia, più sicuri dal profilo della salute delle persone e dell'ambiente (ecobilancio semplificato).

Allegato 4 Esempi dal quotidiano – autorizzazioni, notifiche, registro di manutenzione e controllo di ritenuta di impianti refrigeranti o di climatizzazione contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili in aria



La nuova normativa prevede per determinate applicazioni nuovi compiti che, se effettuati secondo un vecchio stile, comporterebbero un impegno considerevole in risorse umane, oggi difficilmente concretizzabile alle condizioni attualmente vigenti nell'amministrazione. Per questo motivo, l'indirizzo dato dai Cantoni a questo settore è stato quello di un E-management e di un parziale outsourcing con controllo cantonale indiretto.

Allegato 5 Esempi dal quotidiano – richiesta mirata all'uso di sali di piombo per la stampa di tessuti secondo procedimenti della tradizione ticinese

Richiesta di autorizzazione per l'acquisto di sali di piombo per stampare tessuti secondo un antico metodo in uso nel Cantone Ticino nel XVII secolo

Procedimento:



Uno stampo in legno viene intriso di una sostanza collosa a base di cera, sali di **piombo** e di **rame** con il quale si stampava la coperta in lino



La coperta così trattata veniva immersa nel bagno colorante (indaco). La parte stampata non si colora.

Conclusioni:

La sostanza collosa veniva poi lavata con acqua acida bollente.

I sali di piombo sono stati classificati come tossici per la riproduzione e per il feto (categorie 1 e 2).

La vendita di prodotti CMR* (categorie 1 e 2) al pubblico : è vietata (allegato 1.10 ORRPChim) all'artigiano: dovere d'informare; SDS.

L'immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti > 0,01% in piombo è vietata (allegato 2.8 ORRPChim).

Il trattamento di materiali tessili con il piombo e i suoi derivati è vietato (art.22 Ordinanza sugli oggetti che vengono in contatto con le mucose, la pelle e i capelli).

Raccolta delle acque contaminate difficoltosa in un impianto "hobbistico".

***CMR: Cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.**

Il riconoscimento della pericolosità per la salute delle persone dei sali di piombo, recentemente riconosciuta dall'Ufficio di sanità pubblica federale, contrasta con il desiderio di ripercorrere antiche tradizioni.

Allegato 6 Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: OPChim

Premesse

- Riprende i temi principali della LV precedente con estensione dei compiti.
- Nuovo approccio, armonizzazione con EU
- Intersezione con aspetti ambientali una volta contenuti nell'Osost
- Necessità di presenza territoriale per forte incidenza sui meccanismi di mercato (forte concorrenzialità dall'Italia, costi generati in modo disuguale per l'utenza ecc.)

Controllo di mercato

- **Caratterizzazione (etichettatura sostanze e preparati in genere e specifiche)**
- **Imballaggi**
- Inganni consumatori (etichette e imballaggi ingannevoli)
- Imballaggi interni e per trasporto
- **Obbligo di redigere, di consegnare (prima e successiva consegna) e di conservare una scheda di dati di sicurezza**
- **Controllo della qualità delle schede di dati di sicurezza!**
- Aggiornamento e conservazione dei documenti
- Confronto con segreti sulla ricetta di un preparato

Collaborazione con Dogane e Confederazione e altri Cantoni

- **Controlli su indicazione della Confederazione**
- Controlli su import/export
- Scambio di informazioni di dati (p.e. anche su indoor climate)
- Deleghe di compiti dalla Confederazione a privati e Cantoni, ad esempio per lo sviluppo di formazione e informazione all'utenza
- Collaborazione intercantonale riguardo il controllo di mercato
- **Prelievo (e analisi) campioni in base a campagne intercantonali**

Parte amministrativa

- **Contestazioni e decisioni**
- Gestione nel caso di furto, perdita e fornitura errata
- Gestione dei tempi di transizione (abrogazione della vecchia legge e introduzione della nuova)

Consulenza

- Generale sull'applicazione della OPChim (interfaccia Confederazione/Cantone)
- Esecuzione dell'etichetta
- **Promovimento del comportamento ecologico**

Verifiche

- **Verifica del controllo autonomo**
- Obbligo di annuncio, notifica e comunicazione per sostanze, preparati pericolosi e non
- **Obbligo di annuncio esaustivo per prodotti destinati al pubblico**
- Rispetto delle indicazioni del fabbricante
- Immissione nell'ambiente
- Immagazzinamento
- Fornitura di sostanze e preparati pericolosi
- Propaganda
- Servisol
- **Obblighi particolari e limitazioni della fornitura (informazione del cliente e registro dati)**
- **Verifiche riguardo iscrizione in registro dei prodotti**

Risorse:

La quantificazione di personale necessario risulta complessa in considerazione della presenza sul mercato di migliaia di situazioni per le quali l'attività amministrativa spazia da poche ore a più giornate. Si può comunque ragionevolmente proporre **una persona a tempo pieno**, a copertura delle esigenze minime indispensabili esatte dall'OPChim.

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: OBioc

Premesse

- Nuovi disposti legali molto articolati
- Concetto di biocidi esteso a 23 tipologie tra cui i repellenti (una volta considerati come cosmetici o oggetti d'uso), biocidi per l'igiene umana, protezione del legno, antivegetativi ecc.

Controllo di mercato

- **Caratterizzazione (controllo di mercato su contenuti, etichette, presenza di OGM ecc.)**
- **Controllo delle decisioni dell'organo di notifica a margine dell'omologazione**
- **Obbligo di redigere, di consegnare (prima e successiva consegna) e di conservare una scheda di dati di sicurezza**
- **Controllo della qualità delle schede di dati di sicurezza!**
- Imballaggi e depositi
- Denaturazione (biocidi destinati al pubblico, ad esempio esche per topi)

Collaborazione con Dogane e Confederazione e altri Cantoni

- **Controlli su indicazione/delega della Confederazione**
- **Prelievo (e analisi) campioni in base a campagne intercantionali**

Parte amministrativa

- **Contestazioni e decisioni**
- Furto, perdita e fornitura errata

Consulenza

- Generale sull'applicazione della OBioc (interfaccia Confederazione/Cantone)
- Gestione transitoria data dall'entrata dell'Ordinanza (prodotti registrati secondo il vecchio diritto devono essere riannunciati in tempo utile.
- Esecuzione dell'etichetta
- **Promovimento del comportamento ecologico**

Verifiche

- **Verifica se il controllo autonomo è stato eseguito**
- **Omologazione registrazione o riconoscimento (obblighi, esclusioni ecc.)**
- **Immissione sul mercato di principi attivi notificati**
- Durata della validità omologazione

- Verifica delle sostanze di base (commercializzazione senza omologazione)
- Obbligo di annotazione e comunicazione per biocidi non omologati
- Obbligo di autorizzazione per l'immissione sul mercato a scopo di emissioni sperimentali o situazioni di emergenza
- **Limitazioni per la distribuzione al pubblico**
- **Obbligo di diligenza dell'utente per un impiego mirato e nel contempo moderato (utilizzo, restrizioni d'impiego, autorizzazioni d'impiego, autorizzazione speciale)**
- **Verifica dell'impiego corretto (anche da condizioni speciali)**
- Verifica obbligo di ripresa e di riconsegna
- Propaganda

Risorse:

Come per l'OPChim la quantificazione di personale necessario risulta complessa in considerazione del numero consistente di situazioni per le quali l'attività amministrativa spazia da poche ore a più giornate. In generale i controlli risultano essere più impegnativi rispetto a quanto previsto dall'OPChim. Si può comunque ragionevolmente proporre **0.5 persone**, a copertura delle esigenze minime indispensabili esatte dall'OBioc.

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: OPF

Premesse

- Attività mai svolta in questo ambito (salvo per rare situazioni) ma essenziale in quanto la dispersione ambientale di prodotti fitosanitari porta facilmente a conseguenze importanti per la salute delle persone e dell'ambiente

Controllo di mercato

- *Classificazione, imballaggio ed etichettatura (particolarmente complessa, devono figurare 22 indicazioni diverse con ordine, lingua e sistematicità)*
- *Obbligo di redigere, di consegnare (prima e successiva consegna) e di conservare una scheda di dati di sicurezza*
- *Controllo della qualità delle schede di dati di sicurezza!*

Collaborazione con Dogane e Confederazione e altri Cantoni

- *Controlli su indicazione della Confederazione, in particolare per sequestro e confisca*
- Controlli su import/export (permesso generale di importazione e importazioni parallele)
- *Prelievo (e analisi) campioni in base a campagne intercantionali*

Parte amministrativa

- *Contestazioni e decisioni*
- Coinvolgimento per le procedure in caso di furto, perdita e consegna errata
- Gestione dei tempi di transizione (abrogazione della vecchia legge e introduzione della nuova, tempi diversi rispetto alle altre ordinanze di applicazione LPChim)

Consulenza

- *Promovimento del comportamento ecologico*

Verifiche

- *Verifica delle decisioni e procedure del servizio di omologazione*
- *Verifiche delle prescrizioni sulla fornitura, sull'obbligo di diligenza, sulla conservazione, sulle restrizioni d'impiego e sulla pubblicità*
- Verifica della dichiarazione di prodotti fitosanitari geneticamente modificati

Risorse:

La quantificazione di personale necessario risulta complessa in considerazione di una mancata conoscenza della situazione attuale. D'altro canto, in funzione della pericolosità di queste sostanze per la salute delle persone e per la protezione dell'ambiente, si può comunque ragionevolmente proporre **0.2 persone**, a copertura delle esigenze minime indispensabili esatte dall'OPF.

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: OCon, OLCon

Premesse

- Le due Ordinanze completano l'OPF

Controllo di mercato

- Controllo delle designazioni e caratterizzazioni (composizione e indicazione sui tenori), istruzioni per l'uso, caratterizzazione di concimi OGM
- Pubblicità

Collaborazione con Dogane e Confederazione e altri Cantoni

- Prelievo (e analisi) campioni in base a campagne intercantionali

Parte amministrativa

- Contestazioni e decisioni

Verifiche

- Verifica le iscrizioni sul libro dei concimi, dell'autorizzazione, dell'autorizzazione provvisoria e dell'obbligo di notifica.
- Verifica dei divieti di utilizzazione

Risorse:

Per la OCon e l'OLCon è da prevedere un'attività annua limitata: 0.1 unità.

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: Persona di contatto per i prodotti chimici

Premesse

- Per determinati prodotti la persona di contatto deve essere comunicata spontaneamente. Per tutte le altre attività legate ai prodotti chimici la persona di contatto deve essere comunicata su richiesta. In considerazione dei risvolti che i prodotti chimici possono avere sui diversi comparti ambientali e sanitari, la decisione di fondo è quella di estendere a tutti l'obbligo di comunicazione.
- In considerazione delle autorizzazioni secondo il vecchio diritto (ca. 2000) e le esigenze secondo il nuovo diritto che considerano tutti i prodotti e sostanze pericolose, si prevedono ca. 3'000 persone di contatto.
- Per garantire un DB aggiornato, è necessario operare con un supporto informatico da utilizzare anche per altre esigenze inerenti ai prodotti chimici.

Parte amministrativa

- ***Gestione dati che inizialmente prevede 30 d, in seguito 15 d/a***

Verifiche

- Verifiche puntuali (bollettini doganali ecc.)

Risorse:

Per la OPC è da prevedere un'attività annua limitata: **0.1 unità.**

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: O sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Premesse

- Si tratta di un nuovo approccio che i fornitori di sostanze e preparati particolarmente pericolosi devono garantire (informazioni a voce e eventuali registrazione dei dati degli acquirenti basate su competenze acquisite professionalmente o con corsi di formazione).
- ***Il coinvolgimento nell'esecuzione dei corsi (2d) e delle sessioni d'esame del servizio statale è auspicato, in particolare per le garanzie di italianità e di contenuto dei contributi tematici.***

Controllo di mercato

- Verifica delle necessità di una competenza specifica sul mercato.

Collaborazione con la Confederazione e altri Cantoni

- Per la validità federale della competenza riconosciuta

Parte amministrativa

- Contestazioni e decisioni
- Gestione situazioni di diritto anteriore
- Controllo transitorio e rilascio autorizzazioni provvisorie

Risorse:

Per la O sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è da prevedere un'attività annua limitata: **0.1 unità**.

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane

Dettaglio compiti per il Cantone

Ordinanza: ORRPChim

Premesse

- Riprende i temi principali dell'Osost ampliandoli anche dal profilo sanitario come pure della competenza professionale. Le disposizioni riprendono anche dispositivi europei e quelli precedenti sulle sostanze proibite. Il comportamento ecologico è ora rinviata alla OPChim. I compiti sono quindi mantenuti solo parzialmente.
- Necessità di presenza territoriale per forte incidenza sui meccanismi di mercato (forte concorrenzialità dall'Italia, costi generati in modo disuguale per l'utenza ecc.)
- Le categorie di sostanze e prodotti pericolosi per le quali è da prevedere un maggiore impegno sono: le sostanze alogenate, l'amianto, i liquidi pericolosi, i detersivi per tessuti e i prodotti di pulizia, i concimi, i prodotti refrigeranti, le pile e gli accumulatori.

Controllo di mercato (cfr. tabelle xls)

- **Controllo dei divieti, limitazioni di contenuto e requisiti di qualità, forniture e deroghe possibili, impieghi per situazioni particolari, obblighi di consegna, applicazioni in situazioni specifiche ecc. a dipendenza della tipologia degli argomenti trattati negli allegati (14 classi di sostanze e 17 disposizioni per gruppi di preparati e oggetti. Sono previsti controlli sul terreno, per analisi e via procedura amministrativa)**
- **Controllo di etichettature particolari e istruzioni per l'uso**
- **Autorizzazioni, notifiche e controlli di impianti particolari (sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e stabili in aria)**
- **Gestione di grandi masse di materiali a diretto contatto con l'ambiente (concimi, prodotti di pulizia, pile e accumulatori)**
- **Gestione di argomenti trasversali a competenze di diverse istanze federali e cantonali (amianto, oggetti d'uso)**

Collaborazione con Dogane e Confederazione e altri Cantoni

- **Controlli su indicazione della Confederazione**
- Controlli su import/export
- **Scambio di informazioni di dati. Deleghe di compiti dalla Confederazione a privati e Cantoni, ad esempio per lo sviluppo di formazione e informazione all'utenza**
- Collaborazione intercantonale riguardo il controllo di mercato
- **Prelievo (e analisi) campioni in base a campagne intercantionali**

Parte amministrativa

- **Contestazioni, decisioni e sanzioni amministrative**

- Gestione dei tempi di transizione (abrogazione della vecchia legge e introduzione della nuova)

Consulenza

- Generale sull'applicazione della ORRPChim (interfaccia Confederazione/Cantone)
- ***Promovimento del comportamento ecologico se indicato dall'allegato specifico***
- ***Consulenza tecnica per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari***

Verifiche

- ***Verifica sul terreno inerente alla presenza delle autorizzazioni speciali per l'impiego di 6 categorie di prodotti (piscine, disinfestazioni in genere, disinfestazioni con fumiganti, prodotti refrigeranti, prodotti per la conservazione del legno, 2x prodotti fitosanitari)***

Risorse:

La quantificazione di personale ha identificato la necessità di **un'unità** se si fa astrazione della problematica dei concimi e dei prodotti fitosanitari per i quali è da prevedere un impegno di mezza unità

In grassetto le attività che comportano un'attività amministrativa su più settimane